



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE CIVILE SECONDA
SOTTOSEZIONE LAVORO**

Giudice del lavoro dott.ssa Elena Vezzosi
Ricorso n. 1414/2013 RGL

MEMORIA

di costituzione in giudizio per parte convenuta

rispettivamente per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Direzione Generale di Bologna, in persona del Direttore Generale pro-tempore, per l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio XVI° Ambito Territoriale di Reggio Emilia, in persona del Dirigente amministrativo pro-tempore, amministrazioni queste rappresentate e difese, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 2 c.p.c. dalla Dott.ssa Felicità Buscaino, Funzionario dell'Ufficio XVI° - Ambito Territoriale di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Via Mazzini n. 6, codice fiscale: BSCFCT78T54E974Q, fax: 0522 437890, PEC: csare@postacert.istruzione.it

convenuti,

contro

La docente MARIA TERESA GIORDANO, nata a Cosenza (CS) il giorno 11/06/1976, nella sua qualità di insegnante di scuola dell'Infanzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Girani, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Piernicola Galli
attore.



*Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*


Ufficio Scolastico Regionale per l' Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia

Esposizione dei fatti

- in data 07/06/2011 perveniva all' Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia domanda presentata dall'insegnante GIORDANO MARIA TERESA di aggiornamento/permanenza/trasferimento, per gli aa.ss.2011/12 e 2012/13, dalla provincia di Cosenza alla provincia di Reggio Emilia finalizzata all'ottenimento di contratti a tempo indeterminato e determinato su posti di insegnamento nelle scuole dell'infanzia quale docente (All.1);
- L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, tuttavia, non ha potuto provvedere all'inserimento ed al contestuale aggiornamento, in quanto la ricorrente risultava depennata dalla graduatoria della provincia di Cosenza e quindi non più inserita nella graduatoria stessa, e, pertanto non in possesso della condizione indispensabile, così come previsto dal D.M. 44/2011. La cancellazione, infatti, è stata operata dal sistema informativo, in seguito alla mancata presentazione, da parte dell'interessata, della domanda di aggiornamento nella provincia di Cosenza nel 2007, così come previsto dal D.M. 27 del 15.03.2007 (All.2);
- L'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia, pertanto, con proprio decreto n. 10275 del 08/08/2011 ha inserito la ricorrente nell'elenco degli esclusi (All. 3);
- Per quanto riguarda la mancata presentazione della domanda di aggiornamento nella provincia di Cosenza da parte dell'odierna ricorrente, nell'anno 2007, la stessa riferisce, nel proprio atto introduttivo, che il motivo sarebbe dovuto ad una "errata informazione da parte del personale dell'Ufficio Scolastico di Cosenza". Se risultasse fondata tale suddetta circostanza, essa, dovrà innanzitutto essere provata, e, nell'ipotesi in cui tale circostanza corrisponda a verità, la contestazione della mancata inclusione in graduatoria nell'anno 2007, dovrebbe essere rivolta al competente Foro di Cosenza;



Ministero dell' Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia

- Occorre precisare, infatti, che è possibile aggiornare una posizione, ovvero trasferirla da una provincia all'altra, a condizione che l'aspirante risulti, all'atto della domanda, incluso in graduatoria. Nel caso in esame, come detto, l'odierna ricorrente, a suo tempo, era stata depennata dalla provincia di Cosenza, e, pertanto, successivamente, non è stato più possibile trattare detta posizione sia come aggiornamento, sia come trasferimento da una provincia all'altra;
- Occorre infine precisare che l'odierna ricorrente, per l'a.s. 2013/2014, presta servizio con contratto a tempo determinato presso IPS Carrara di Guastalla (RE) dal 19/09/2013 sino al 08/06/2014.

In diritto si porta all'attenzione e si analizza la normativa posta alla base degli atti aventi contenuto e forma vincolata che non hanno consentito alla ricorrente di accedere alla graduatoria di aggiornamento/permanenza/trasferimento per gli as.2011/12 e 2012/13.

In particolare l'art. 1 comma 605 della legge 296/2006 prevede che" *Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti sono trasformate in graduatorie ad esaurimento*" (All.4)

Il Decreto del Direttore Generale del 16 marzo 2007, emanato successivamente alla L. 296/2006 che disciplinava integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009, oltre a consentire, a chi lo avesse richiesto, il reinserimento in graduatoria, all'art. 1 comma 2 stabiliva: "*a norma dell'art.1 c1bis della L. 143/2004, la permanenza nelle graduatorie.....avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato..... La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria*". (All.5).

La nota MIUR prot. n.5485 del 19/03/2007 avente per oggetto: "Aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009- DDG 16/03/2007", evidenziava le principali innovazioni introdotte nel DDG 16 marzo proprio alla luce della legge 206/06, in particolare: "*.....sarà consentito , per l'ultima volta, di iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento. Tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda sia per permanere nelle graduatorie sia per confermare*



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -

Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia
l'iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime".
(All.6)

Si ribadisce, inoltre, che il D.M. 44 del 12/05/2011 avente per oggetto:
"Aggiornamento graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo-
trasferimenti da una provincia all'altra" relativo agli aa.ss. 2011/12 e 2012/13, all'art.
1 comma 2 stabiliva : "il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con
riserva, nella I,II,III fascia delle graduatorie ad esaurimento può chiedere:

- a) la permanenza e/o aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- c) il trasferimento da una ad un'altra provincia....."

(All.7).

Tutto ciò premesso, si chiede il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Copia della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento aa.ss 2011/12-2012/13;
- 2) Copia della pagina web del sistema al momento dell'inserimento della domanda: "trasferimento non possibile candidato non presente a sistema".
- 3) Decreto USP di RE n° 10275 del 08/08/2011, prot. 6446/C7 del 25/07/2012, prot. 7427 del 08/08/2013 e relativo elenco degli esclusi.
- 4) art. 1 comma 605 Legge 296/2006.
- 5) DDG 16/03/2007.
- 6) Nota MIUR prot. n.5485 del 19/03/2007.
- 7) D.M. 44 del 12/05/2011.

Reggio nell'Emilia lì, 20 gennaio 2014

Dott.ssa Felicita Buscaino



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -*

Ufficio XVI - Ambito territoriale per la provincia di Reggio Emilia

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE LAVORO

Io sottoscritta Dott.ssa Felicità Buscaino dichiaro, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi dell'art.14 T.U. 115/2, così come modificato dalla legge 183/11, assumendosene ogni responsabilità ai sensi di legge, che con l'atto depositato in data 20.01.2014 ;

☐ dichiaro che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- ☐ non propongono domanda riconvenzionale,
- ☐ non modificano le domande già proposte,
- ☐ non chiamano in causa terzi.

Reggio Emilia lì, 20 gennaio 2014

Dott.ssa Felicità Buscaino